

Art. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA (D.Lgs. 507/93 art. 63 comma 1)

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. (Sono da considerarsi locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i locali chiusi o chiudibili esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posati sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e predisposti all'uso).

Art. 4 – SOGGETTI PASSIVI (D.Lgs. 507/93 art. 63 comma 1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi detenga o conduca locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra loro che ne fanno uso permanente in comune.

INFORMAZIONI:

La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è valida anche per gli anni successivi, purchè non cambino le condizioni iniziali.

In caso di variazione di intestazione o subentro è bene indicare sull'apposito spazio i riferimenti del vecchio proprietario.

ATTENZIONE: la denuncia di una nuova utenza non comporta la cessazione automatica della vecchia, ma questa cessa solo a seguito di presentazione di denuncia di cessazione da parte dell'intestatario.

Art. 5 – COMMISURAZIONE DELLA TASSA (D.Lgs. 507/93 art. 65 comma 1 e art. 62 comma 4)

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonchè il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori o superiori a 1/2 mc si arrotonda per eccesso o per difetto.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tariffa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie.

Art. 6 – ESCLUSIONI DALLA TASSA(D.Lgs 507/93 art.62 commi 2,3,e 4)

1. non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, indicate nella denuncia originaria o di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione. A titolo esemplificativo presentano tali caratteristiche:
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione) silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt 1,50 quale non sia possibile la presenza umana;
 - gli edifici in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - la parte degli impianti sportivi riservata, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;

- gli impianti sportivi e gli edifici di proprietà del Comune;
- abitazioni prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua luce e gas) e non utilizzate come magazzini;
- i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tali circostanze siano confermate da idonea documentazione. (certificato di inagibilità, permesso a costruire o obbligo di demolizione).

Art. 25 SANZIONI (D.Lgs 507/93 art.76)

- 1- **L'OMESSA PRESENTAZIONE** della denuncia 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di 51,65 €;
- 2- **TARDIVA PRESENTAZIONE** della denuncia 12,5 % se presentata entro 30 giorni;
- 3- **DENUNCIA INFEDELE** 75% della maggiore tassa dovuta;
- 4- **ERRORE FORMALE** non incidente sull'ammontare della tassa € 25,82,(nessuna sanzione è dovuta se la regolamentazione avviene entro i tre mesi dalla commissione dell'errore o omissione);
- 5- **MANCATA ESIBIZIONE** o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari entro 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione di € 25,82.